



Università degli Studi di Ferrara

SENATO ACCADEMICO	19 febbraio 2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	26 febbraio 2014
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	D.R. Rep. n. 418/2014 Prot. n. 9546 dell'8 aprile 2014

REGOLAMENTO DEL TECNOPOLO DI FERRARA

Premessa

Con il POR FESR 2007-2013, Asse 1 Attività I.1.1, la Regione Emilia-Romagna ha avviato un programma volto al consolidamento della rete regionale dell'alta tecnologia attraverso la creazione di Tecnopoli per la competitività sul territorio regionale.

Tale programma ha l'obiettivo di: dare continuità alla rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico avviate con il Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (bandi del 2004 e del 2007); incrementare l'offerta di ricerca industriale per le imprese attraverso l'avvio di ulteriori strutture destinate a far parte della rete; realizzare e organizzare luoghi dedicati ad ospitare materialmente le strutture stesse.

Con delibera di Giunta regionale n. 736 del 19 maggio 2008 la Regione ha definito le Linee guida per l'attuazione del programma di cui sopra, e contestualmente approvato un invito a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione di tecnopoli rivolto alle università ed agli enti di ricerca operanti sul territorio regionale, anche in partenariato con gli enti locali.

L'Università di Ferrara ha presentato alla Regione, in data 30 gennaio 2009, la propria manifestazione di interesse per la partecipazione alla realizzazione di un Tecnopolo di ricerca industriale nell'ambito della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dalle sopra richiamate Linee Guida.

Sulla base di tale proposta si è successivamente avviato un negoziato, finalizzato alla definizione di un accordo di programma comune tra Regione, Università, Comune e Provincia di Ferrara.

Le disposizioni di cui al presente regolamento rispondono all'esigenza di configurare il sistema di gestione del Tecnopolo di Ferrara secondo le suddette "**Linee guida per la creazione di tecnopoli**".

Art. 1

Istituzione del Tecnopolo di Ferrara

L'Università degli Studi configura il Tecnopolo di Ferrara, quale insieme delle infrastrutture che ospitano le strutture di ricerca industriale, in coerenza con l'accordo di programma quadro per la realizzazione della Rete Regionale di Alta Tecnologia sottoscritto tra Regione, Atenei regionali ed enti di ricerca.

Art. 2
Comitato di Indirizzo di Ateneo (CIA)

Allo scopo di monitorare lo stato di attuazione del programma concordato con la Regione, è istituito il Comitato di Indirizzo di Ateneo per il Tecnopolo, formato da:

- il Rettore, in qualità di Presidente
- un rappresentante designato dall'Associazione Unindustria di Ferrara

- il delegato del Rettore per il trasferimento tecnologico
- il delegato del Rettore per l'edilizia e l'urbanistica

La mancata designazione di uno o più membri del CIA non ne compromette la validità e la funzionalità.

Il CIA valuta la coerenza dei piani esecutivi annuali predisposti dai Laboratori in Rete – Tecnopolo, secondo la previsione di cui al successivo art. 3, con gli obiettivi generali dell'iniziativa e verifica lo stato di realizzazione dei piani medesimi. A tal fine il CIA opera un costante monitoraggio dell'attività dei Laboratori in Rete –Tecnopolo ed approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il budget previsionale.

Il Presidente riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico sullo stato di attuazione dei programmi assunti dall'Ateneo con riferimento al Tecnopolo.

Art. 3
Istituzione dei Laboratori in Rete –Tecnopolo (LT)

Presso il Tecnopolo di Ferrara, l'Università istituisce un Laboratorio in Rete –Tecnopolo (LT) per ciascuna delle piattaforme tecnologiche in cui si articola la Rete dell'Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna.

Più specificamente sono istituiti presso il Tecnopolo di Ferrara i seguenti LT:

- **Teknehub**, con riferimento alla piattaforma tecnologica edilizia e costruzioni;
- **TerraeAcquatech**, con riferimento alla piattaforma tecnologica Ambiente;
- **MECH-LAV**, con riferimento alla piattaforma tecnologica Meccanica avanzata;
- **Laboratorio per le Tecnologie delle Terapie Avanzate**, con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della Vita

I LT costituiscono una peculiare forma di centro di ricerca industriale, interdipartimentale o dipartimentale, attraverso la quale si intende assicurare sia lo svolgimento dei programmi di realizzazione infrastrutturale del Tecnopolo di Ferrara, che la conduzione dei programmi di ricerca industriale di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico, in coerenza con gli obiettivi regionali stabiliti con Legge Regionale n. 7/2002 e successivamente assunti nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013.

Alle attività dei LT partecipano, secondo le modalità indicate agli articoli seguenti, tutti i dipartimenti di afferenza dei gruppi di ricerca coinvolti nel Tecnopolo.

I LT rappresentano un'autonoma articolazione scientifica rispetto alle strutture proponenti e si giustificano per la reale necessità di assicurare la governance del Tecnopolo di Ferrara, secondo le

linee guida regionali, che richiedono, per i laboratori che si collocano nel tecnopolo e che realizzano i programmi di ricerca previsti, strutture in possesso di autonomia funzionale, organizzativa e gestionale.

I LT assicurano lo svolgimento dei programmi di realizzazione infrastrutturale dei Tecnopoli e di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico da realizzarsi nel loro ambito, attraverso il compimento delle attività necessarie.

A questo scopo definiscono un piano esecutivo annuale, in cui trova dettaglio operativo il Programma di realizzazione e consolidamento del Laboratorio, che va allegato al budget previsionale.

Art. 4

Organi del Laboratorio in rete-Tecnopolo

Sono organi del Laboratorio in rete-Tecnopolo:

- il Comitato scientifico
- il Responsabile Scientifico

Art. 5

Il Comitato Scientifico

I membri del Comitato scientifico sono designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento tra il Personale partecipante alle attività del Tecnopolo di Ferrara, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle Unità Operative operanti all'interno del singolo Laboratorio Tecnopolo.

L'elenco del Personale partecipante alle attività del Tecnopolo, corredato della afferenza ai rispettivi Dipartimenti, ai settori scientifico-disciplinari e alle Unità Operative di Ricerca del LT, è aggiornato almeno annualmente dal Comitato Scientifico in carica, di norma in occasione della programmazione delle attività per il periodo successivo.

Il Comitato scientifico è composto da:

- un rappresentante per ciascun dipartimento avente un numero di partecipanti al Tecnopolo compreso tra uno e tre;
- due rappresentanti per ciascun dipartimento avente un numero di partecipanti al Tecnopolo compreso tra quattro e sei;
- tre rappresentanti per ciascun dipartimento avente un numero di partecipanti al Tecnopolo compreso tra sette e nove;
- quattro rappresentanti per ciascun dipartimento avente un numero di partecipanti al Tecnopolo superiore a nove.

Nel caso di LT dipartimentale, il Comitato scientifico è composto da quattro rappresentanti designati dall'unico dipartimento coinvolto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Scientifico, può designare a far parte del Comitato Scientifico, anche ulteriori membri al fine di garantire una adeguata rappresentanza alle Unità Operative operanti all'interno del singolo Laboratorio Tecnopolo, nonché personale non dipendente dell'Ateneo, quando tale inclusione integri ed arricchisca le competenze tecnico-scientifiche del Laboratorio, senza gravare sul bilancio universitario.

Il Comitato scientifico è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili.

Il Comitato scientifico designa al proprio interno, d'intesa con il Rettore, il Responsabile Scientifico.

Le delibere del Comitato Scientifico si considerano valide se approvate dalla maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Responsabile Scientifico.

E' facoltà del Comitato scientifico, nella medesima seduta in cui viene designato il Responsabile Scientifico, o in quelle successive, procedere alla designazione di un Coordinatore Organizzativo, scelto al proprio interno oppure tra le altre figure di personale di ricerca dedicato alle attività del LT. Il Coordinatore Organizzativo affianca il Responsabile scientifico nel coordinamento delle attività del Laboratorio e dei gruppi di ricerca coinvolti. Nel caso in cui il Coordinatore Organizzativo sia individuato tra le figure di personale di ricerca dedicato al Laboratorio, questi partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico:

- svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività del LT;
- definisce il piano esecutivo di cui al precedente art. 3;
- fornisce al Dipartimento cui è assegnata la gestione del LT tutti le informazioni e gli elementi necessari per la predisposizione del budget di struttura nell'ambito del bilancio unico di Ateneo;
- propone l'attivazione della procedura di reclutamento del personale dedicato al LT;
- propone al Consiglio di Dipartimento la stipula di contratti e convenzioni, l'accettazione di contributi, nonché l'inserimento di voci nel tariffario per prestazioni a pagamento per conto terzi dell'Università di Ferrara;
- propone al CIA l'attivazione di nuovi ambiti di ricerca all'interno del Laboratorio Tecnopolo;
- esprime pareri sulle ipotesi di attivazione di nuovi ambiti di ricerca, formulate dal CIA;
- propone al Consiglio di Amministrazione la designazioni di membri del comitato scientifico in numero superiore rispetto a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, quando ritenuto opportuno al fine di garantire una adeguata rappresentanza alle Unità Operative operanti all'interno del LT;
- propone al Consiglio di Amministrazione la designazioni di membri del comitato scientifico scelti tra personale non dipendente dell'Ateneo, purché ciò non comporti alcun onere per l'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 6

Funzioni del Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico:

- è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici, rinnovabili;
- rappresenta il LT ed ha compiti propositivi;
- dà attuazione alle decisioni del Comitato Scientifico;
- convoca il Comitato Scientifico definendone l'ordine del giorno;
- designa il membro del Comitato Scientifico incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 7

Il Direttore Gestionale

Il Direttore gestionale, individuato dal Rettore tra il personale strutturato dell'Ateneo, è responsabile della gestione del LT.

Il Direttore gestionale:

- è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni, rinnovabili;
- è responsabile della gestione amministrativa e contabile del LT e provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del LT e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta nel Centro stesso, con le modalità indicate all'art. 8;
- redige la proposta di budget previsionale, di cui all'art. 5, e lo sottopone al CIA, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato scientifico;
- partecipa alle sedute del Comitato scientifico senza diritto di voto.

Art. 8

Gestione amministrativo-contabile

I LT possono disporre, in entrata, oltre ai finanziamenti regionali per il consolidamento del Tecnopolo, dei seguenti fondi:

- entrate derivanti da contributi, contratti, convenzioni, accordi di programma con enti pubblici o soggetti privati;
- contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- quote di proventi per prestazioni a pagamento;
- contributi liberali e donazioni;
- ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all'attività del LT.

Tali entrate saranno contabilizzate nel bilancio dell'Ateneo ovvero nel bilancio del Dipartimento cui è assegnata la gestione del LT, nei rispettivi capitoli.

Le spese, ad eccezione delle spese di personale e di quelle per interventi edilizi, sono contabilizzate nel bilancio del Dipartimento cui è assegnata la gestione del LT nel Titolo 5 "attività di ricerca" e verranno gestite in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro. Le spese che gravano su fondi variabili (es. entrate da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza commissionate o entrate derivanti da prestazioni a pagamento) possono essere impegnate solo nei limiti degli importi delle entrate accertate.

Le spese di personale sono contabilizzate negli appositi capitoli del Titolo I e del Titolo V cat. 1 del bilancio dell'Ateneo, fatta eccezione per le spese per missioni, che vanno imputate al bilancio del Dipartimento nelle apposite partite contabili del Titolo 5 "attività di ricerca".

Le spese fino a 20.000 euro, iva esclusa, sono disposte dal Direttore gestionale. Oltre tale limite, il Direttore deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento. Per il medesimo oggetto è fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa. È fatto in ogni caso divieto di assumere impegni per spese a carico di fondi non assegnati o eccedenti alle disponibilità del Centro.

La gestione amministrativo-contabile e patrimoniale dei LT avviene nel rispetto dello Statuto dell'Università, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, delle linee operative di contabilità, del Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi e degli altri regolamenti vigenti per i Centri di Spesa per quanto compatibili con quanto riportato di seguito.

Art. 9

Gestione patrimoniale

Il Direttore gestionale del Laboratorio in rete-Tecnopolo è consegnatario dei beni mobili del Centro, ai sensi del titolo III ("gestione patrimoniale") art. 85 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara e del titolo II art 4 ("compiti e responsabilità del consegnatario) del Regolamento per l'inventario dei beni dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 10

Reclutamento del personale dedicato

In deroga alla regolamentazione di Ateneo - ed in particolare in deroga all'art. 3 del Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato a norma dell'articolo 1, comma 14 della legge N. 230/2005, nonché all'art. 4 del Regolamento per il conferimento di assegni per collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – la richiesta di attivazione della procedura di reclutamento del personale dedicato al LT è deliberata dal Comitato Scientifico.

L'indizione delle procedure di reclutamento del personale richiesto è autorizzata dal Senato Accademico.

Art. 11 Personale

I LT, oltre che di personale proprio, qualora assegnato, potranno avvalersi di personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti e delle Segreterie di Plesso coinvolti, previo accordo con i Direttori di Dipartimento e con i Segretari di Plesso interessati.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.